

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CONTRASTO AL FENOMENO DELLE IMPRESE IN PERDITA SISTEMICA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'articolo 24 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con la legge 30.07.2010, n. 176 prevede una specifica azione di vigilanza per le imprese che si dichiarano in perdita per più di un periodo d'imposta.

Queste aziende sono state ritenute a particolare rischio di evasione o frode fiscale, a prescindere dalla natura giuridica delle stesse, perché, evidentemente, le perdite fiscali ripetute contrastano con la logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dell'impresa.

La norma esclude le ipotesi in cui il risultato d'esercizio negativo sia determinato per effetto dei compensi erogati ad amministratori e soci, in quanto tali compensi sono tassabili in capo ai percipienti ed esenta dai controlli quelle imprese che provvedono a deliberare e a versare integralmente, nel medesimo periodo di conseguimento delle perdite fiscali, un aumento di capitale pari almeno alle perdite stesse.

Il legislatore ha evidentemente ritenuto non (o meno) fiscalmente pericolose le società i cui soci immettono nuovo capitale di rischio, attraverso un aumento di capitale sociale a titolo oneroso immediatamente dopo il conseguimento della perdita garantendo la prosecuzione della attività.

Per l'esonero dalle verifiche è necessario che l'incremento di capitale sia a titolo oneroso ed eseguito tramite un formale atto notarile.

Dalla lettura del D.L. 01/07/2009, n. 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102 "bonus ricapitalizzazioni" vengono considerati validi, ai fini dell'applicabilità dell'agevolazione fiscale, anche gli aumenti di capitale sottoforma di apporto da parte dei soci "fuori capitale". Vengono intesi aumenti di capitale a titolo oneroso anche i versamenti a titolo di sovrapprezzo, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale (importi erogati senza obbligo di restituzione per la società), la rinuncia incondizionata alla restituzione di crediti vantati dai soci verso la società e le ricapitalizzazioni con apporti in natura (immobili, crediti, aziende ecc.). In ogni caso, occorre che, nel periodo considerato, l'importo dell'aumento sia anche interamente versato. Per analogia, quindi si ritiene possano applicarsi alla normativa in oggetto anche le modalità di aumento di capitale previste per il bonus ricapitalizzazioni.

La ricapitalizzazione deve essere di importo almeno pari alla perdita fiscale esposta nella dichiarazione, senza che rilevi invece il dato di bilancio; dunque, se una società espone una perdita contabile di € 1.000 che in dichiarazione si riduce (in seguito ad esempio a costi indeducibili) a € 900, l'aumento di capitale da versare per evitare controlli dovrà essere per lo meno pari a quest'ultimo dato (perdita fiscale).

L'aumento di capitale deve essere realizzato nello "stesso periodo" delle perdite fiscali, di conseguenza, una società che dichiara perdite fiscali sia per il 2008 che per il 2009 (Unico 2010) potrà evitare il controllo ricapitalizzando entro il 31 dicembre 2010.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it